



Fondo in esame sono stabilmente iscritte anche queste somme. Tuttavia, il Collegio prende atto che, per l'anno 2022, l'ammontare di dette risorse è rimasto invariato rispetto all'anno precedente, in considerazione del fatto che nel corso dell'anno 2021 non è intervenuta alcuna cessazione di personale di categoria EP. Tra le risorse fisse del Fondo in esame, risultano iscritte, altresì, a decorrere dall'annualità 2019, anche quelle previste dall'art. 65, comma 2, lett. e, del CCNL 19/4/2018 (0,1% del monte salari anno 2015, relativo al personale della categoria EP).

Pertanto, la somma delle risorse fisse, aventi carattere di certezza e stabilità, iscritte al Fondo risulta pari complessivamente ad € 187.867,73.

Con riferimento alle **“Risorse variabili”**, che pure possono incrementare il Fondo di anno in anno, il Collegio prende atto che, a decorrere dalla corrente annualità, le risorse derivanti dalla RIA non pagata al personale EP cessato nel 2021, per la porzione di anno non lavorata (mensilità residue), sono iscritte al Fondo entro il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017. Tanto, in coerenza con quanto chiarito dal MEF con la circolare n. 18 del 28/06/2021, relativa al conto annuale 2020. Tuttavia, per il 2022, l'ammontare delle risorse di cui trattasi è pari a zero in considerazione del fatto che, come già rilevato, nel corso dell'anno 2021 non è intervenuta alcuna cessazione di personale di categoria EP.

Per quanto attiene, invece, alle risorse iscritte al Fondo ex art. 65, comma 3, lett. f, del CCNL 19/4/2018 (*attivazione di nuovi servizi, anche in attuazione di programmi comunitari*), il Collegio rileva che la disposizione contrattuale prevede che il Fondo oggetto di esame possa essere incrementato, di anno in anno, con le risorse di cui all'art. 87, comma 2, del CCNL del 16/10/2008, qualora le stesse siano stanziare dall'Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e capacità di bilancio, per far fronte al maggiore impegno richiesto al personale di categoria EP per l'attivazione di nuovi servizi o l'accrescimento di quelli esistenti, anche in attuazione di programmi comunitari. Il Collegio, tenuto conto delle motivazioni addotte dall'Amministrazione universitaria a giustificazione della iscrizione al Fondo delle risorse in questione, come evidenziate all'interno della Relazione tecnico-finanziaria, in data 5/09/2022, rileva che è stato effettuato un riassetto dei livelli di responsabilità affidati alle singole posizioni organizzative di categoria EP, attuato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27, in data 31/01/2019, con la quale sono stati rideterminati, altresì, gli originari importi delle fasce retributive mediante un aumento degli stessi pari alla percentuale di aumento (8%) che ha interessato il valore massimo della retribuzione di posizione, come fissato dall'art. 66, comma 2, del CCNL di comparto, sottoscritto il 19/04/2018.

Il Collegio considera, inoltre, che le risorse variabili di cui trattasi sono state diminuite, a decorrere dall'annualità 2021, di € 22.000,00, risultando conseguentemente pari ad € 324.302,36, in considerazione del fatto che la Posizione Organizzativa di *“Responsabile della Struttura di Missione Piano per il Sud”*, attualmente vacante, ha portato a termine la propria *mission*, per cui non è più prevista la sua copertura con personale di categoria EP, nonché in considerazione della rideterminazione, in diminuzione, della classificazione dell'incarico di *“Coordinatore dei programmi del Rettorato”* (ricoperta da personale di categoria EP), operata dal CdA, a decorrere dall'anno 2021, con delibera n. 97 del 24/04/2021. Pertanto, tenuto conto di quanto dettagliatamente esposto nella Relazione tecnico-finanziaria al Fondo, il Collegio attesta che, anche per l'anno 2022, sussistono le condizioni che legittimano l'iscrizione al Fondo delle risorse variabili di cui trattasi, ai sensi delle disposizioni contrattuali sopra richiamate, individuate dall'Amministrazione universitaria nell'ambito delle proprie capacità di bilancio, al fine di sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale EP chiamato a svolgere i compiti/attività allo stesso attribuiti.

Per quanto attiene **alle decurtazioni** applicate al Fondo in esame, il Collegio tiene conto di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 in merito alla decurtazione del Fondo per rispetto del limite dell'anno 2016. A questo proposito, il Collegio rileva che, come rappresentato nella Relazione tecnico-finanziaria, in data 5/09/2022, a decorrere dal Fondo dell'anno 2018 - in coerenza con quanto dichiarato dall'ARAN con il parere reso all'Università degli Studi di Napoli Federico II con nota prot. n. 13597 del 12/07/2018 - l'Amministrazione universitaria ha incrementato virtualmente il limite del Fondo EP 2016 (originariamente certificato per € 327.144,81) con un importo di € 127.783,00, che rappresenta le poste temporaneamente esterne al Fondo (PEO a bilancio) del personale EP, riferite all'anno 2016, che originariamente erano iscritte al Fondo B/C/D del medesimo anno 2016, Fondo quest'ultimo che è stato corrispondentemente ridotto di uguale importo; tanto al fine di rendere omogeneo il confronto tra i due Fondi EP, quello del 2022 e quello del 2016. Ne consegue che il nuovo limite 2016, virtualmente determinato, è pari ad € 454.927,81.



Il Collegio rileva, poi, che il Fondo EP per il 2022, cui fare riferimento ai fini della verifica del rispetto del limite 2016, è pari ad € 445.320,57. Questo è stato determinato considerando, oltre alle risorse stabili ed alle risorse variabili rilevanti ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche le PEO a bilancio del personale EP - che per il 2022 sono pari ad € 90.756,00 - nonché la decurtazione applicata al Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 (€ 118.051,88).

Poiché il Fondo EP 2022, come sopra determinato, è inferiore al limite del corrispondente Fondo EP del 2016, virtualmente rideterminato in € 454.927,81, il Collegio accerta che non è necessario applicare alcuna decurtazione al Fondo medesimo, al fine di ricondurlo entro il limite di legge. Questa condizione scaturisce dal fatto che a partire dall'anno 2018 al Fondo EP deve essere iscritta, in corrispondenza della voce "Poste temporaneamente esterne al Fondo", la quota del differenziale corrisposto al personale della categoria EP, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65, comma 2, lett. a) e d) del CCNL di comparto del 19/04/2018. Ne consegue che, in coerenza con quanto dichiarato dall'ARAN con il precitato parere, la verifica del rispetto del limite 2016 va effettuata, a partire dall'anno 2018, considerando complessivamente sia il "Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D", sia il "Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP".

Il Collegio considera, ancora, che, a decorrere dall'annualità 2021, le parti negoziali hanno concordato di incrementare le risorse fisse del "Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D" attraverso una riduzione stabile delle risorse dello straordinario di € 44.430,28; ne consegue che la verifica del rispetto del limite 2016 richiede anche il raffronto con il Fondo per il lavoro straordinario, quello del 2016 e quello dell'anno cui si riferisce il Fondo sottoposto a certificazione (il 2022). Tanto, in conformità anche a quanto asserito dal M.E.F. - Ragioneria Generale dello Stato - con il parere reso al Comune di Spinea (VE) con nota prot. n. 13818 del 23/01/2019, trasmessa dall'Amministrazione universitaria con la precitata rettorale prot. n. 144518 del 5/09/2022.

Pertanto, la verifica del rispetto del limite 2016 va effettuata, a partire dall'anno 2022, considerando complessivamente il Fondo per il lavoro straordinario, il "Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D" ed il "Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP". In conclusione, quindi, il Collegio rileva che l'ammontare complessivo del Fondo per il lavoro straordinario, del Fondo B/C/D e del Fondo EP, relativi all'anno 2022, pari ad € 2.333.813,32, risulta inferiore all'ammontare complessivo dei corrispondenti Fondi, relativi all'anno 2016, pari ad € 2.324.206,08. Pertanto, risulta garantito il rispetto di quanto previsto dal citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Con riferimento alle poste di destinazione (**utilizzo**) del Fondo in esame, il Collegio considera che le risorse fisse, aventi carattere di certezza e stabilità, pari complessivamente ad € 187.867,73, sono sufficienti a finanziare la retribuzione di posizione nella misura minima (€ 3.099,00), che il CCNL impone di corrispondere a tutto il personale della categoria EP (€ 50.100,50). Il Collegio, inoltre, prende atto della completa distribuzione delle risorse iscritte al Fondo (€ 388.718,69), effettuata sulla base di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del CCNL del 19/04/2018, come di seguito riportato:

- € 193.941,42 (importo determinato in via preventiva) per il finanziamento della retribuzione di posizione al personale della categoria EP (comprensivo anche del minimo di posizione);
- € 1.447,77 rappresenta l'importo che è stato corrisposto nel 2021 al personale della categoria EP della Ripartizione Tecnica e Tecnologica e della Ripartizione Finanziaria e Negoziabile a titolo di "Incentivi per attività di progettazione" (€ 1.193,67) ed a titolo di "Incentivi per Funzioni Tecniche" (€ 254,10). Dette somme sono iscritte al Fondo al solo fine di darne evidenza contabile;
- € zero sono destinati al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali del personale della categoria EP, relative al 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, comma 1, lett. b), del CCNL del 19/04/2018 nonché di quanto stabilito dall'art. 6 del "Contratto collettivo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Triennio 2021/2023", sottoscritto il 12/10/202. Tanto, in considerazione del fatto che nel corso del 2021 non c'è stata alcuna cessazione di personale di categoria EP;
- € 58.182,43 per il finanziamento della retribuzione di risultato, da corrispondere in ragione dei risultati conseguiti sulla base della valutazione annuale che il Direttore Generale effettuerà dei singoli incarichi, tenuto conto di quanto previsto dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance" vigente. Detta somma è stata accantonata sul B.U. per il corrente esercizio finanziario col vincolo n. 7230/2022;
- € 135.147,08 rappresentano le somme accantonate e non utilizzate per rispetto dei limiti posti dai CCNL. A questo proposito il Collegio rileva che l'art. 76, comma 4, del CCNL del 16/10/2008, stabilisce che



“L’importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10% e il 30% della retribuzione di posizione attribuita”, mentre l’art. 70, comma 3, del CCNL del 9/08/2000 prevede che “Le risorse destinate alla retribuzione di risultato variano da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del fondo”. Nel rispetto di dette disposizioni contrattuali, le risorse che sono destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, per l’anno 2022, quantificate in € 58.182,43, rappresentano il 30% medio della retribuzione di posizione attribuita al personale EP e corrispondono al 14,97% dell’ammontare complessivo del Fondo in esame. Il Collegio, quindi, prende atto che la somma di € 135.147,08, che residua a seguito del finanziamento degli altri istituti incentivanti previsti dal CCNL del 19/04/2018, è stata accantonata e resa indisponibile, al fine di rispettare le precitate disposizioni contrattuali. Tanto, anche in analogia con quanto affermato dal MEF - Ragioneria Generale dello Stato - con il parere reso all’Università del Salento con nota prot. 14029 del 14/02/2014. Queste risorse potranno essere utilizzate in futuro per il finanziamento del trattamento accessorio del personale EP che sarà assunto sulla base di quanto previsto dalla programmazione triennale dei fabbisogni di personale adottata dall’Ateneo.

Il Collegio, da ultimo, rileva che eventuali interventi sulle Posizioni Organizzative di categoria EP, che dovessero determinare una variazione della corrispondente retribuzione di posizione, troveranno in ogni caso compensazione all’interno delle poste di costituzione del “Fondo”.

Tanto premesso, il Collegio, verificato che:

- ✓ la Relazione tecnico finanziaria, in data 5/09/2022, è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- ✓ l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- ✓ la costituzione del “Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP”, relativo all’anno 2022, è stata predisposta in conformità alle previsioni del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018, e delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

esprime parere favorevole

in ordine alla certificazione del “Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP”, relativo all’anno 2022, per un importo pari ad € 388.718,69 (oltre gli oneri a carico dell’ente), a cui si aggiungono le risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo (PEO a bilancio), pari ad € 96.043,61, (oltre gli oneri a carico dell’Ente), secondo quanto risulta dai prospetti allegati.

OMISSIS

Non essendovi altre questioni da trattare, la seduta viene tolta alle ore 11:50.

FIRMATO

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Luigi di Marco	(Presidente)
Dott. Giovanni Desantis	(Componente)
Dott. Michele Sciscioli	(Componente)
Dott.ssa Carmela Ingrosso	(Segretaria verbalizzante)